



Città di Castel San Giovanni

Provincia di Piacenza

UFFICIO STAFF SINDACO GIUNTA

P.zza XX Settembre n° 2 – 29015 Castel San Giovanni (PC)

Tel 0523/889704 – Fax 0523/843699 e-mail staffsindaco@comune.castelsangiovanni.pc.it

Prot. n. 4299

ORDINANZA SINDACALE N. 4/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 3 del 25.02.2020 ad oggetto: *“Esecuzione dell’Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, assunta d’intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna e delle Ordinanze Prefettizie prot. n. 8522 del 24 febbraio 2020 e prot. n. 8710 del 25.02.2020. Integrazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020.”*

INTEGRAZIONE ALLA SOLA PARTE RIFERITA AL PUNTO “EDUCAZIONE”

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza contingibile e urgente n. 3/2020 ad oggetto: *“Esecuzione dell’Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, assunta d’intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna e delle Ordinanze Prefettizie prot. n. 8522 del 24 febbraio 2020 e prot. n. 8710 del 25.02.2020. Integrazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020.*

VISTA la segnalazione pervenuta dai Dirigenti scolastici che sollecitano una parziale integrazione alla suddetta ordinanza sindacale nella parte relativa al punto “EDUCAZIONE”;

ATTESO che la segnalazione pervenuta è meritevole di condivisione;

RITENUTO pertanto di apportare alla Ordinanza innanzi citata nel punto dedicato all’argomento EDUCAZIONE, una parziale integrazione secondo il seguente testo:

EDUCAZIONE:

Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli istituti di formazione e musicali, gli asili nido e le scuole dell’infanzia) con conseguente sospensione dell’attività educativa, ivi compresi gli stage lavorativi e le attività laboratoriali, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza.

E’ fatta eccezione per i dirigenti e il personale strettamente necessario all’espletamento di attività inderogabili. Sospensione delle attività didattiche e laboratoriali svolte dalle Associazioni del territorio.



Città di Castel San Giovanni

Provincia di Piacenza

EVIDENZIATO che sono confermate tutte le ulteriori disposizioni contenute nella ordinanza sindacale n. 3 del 25.02.2019 prot.4271 che qui si richiamano integralmente;

RIBADITO che nelle more dell'adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di "contenimento" possono essere adottate anche ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

RISCONTRATA l'emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di casi d'infezione accertati sul territorio provinciale e nella confinante Regione Lombardia;

RICHIAMATI, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL;

ORDINA

SINO A TUTTO IL 1 MARZO 2020

fermo tutto quanto previsto nel provvedimento di cui all'oggetto, l'applicazione delle seguenti ulteriori misure:

COMMERCIO:

- Sospensione dei mercati settimanali cittadini;
- Chiusura dalle ore 18,00 alle ore 6,00, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili alla tipologia "BAR", compresi quelli che effettuano servizio di "piccola cucina". Fanno eccezione i servizi "bar" dedicati agli ospiti delle strutture ricettive o ai clienti dei ristoranti;
- Chiusura dei locali notturni quali discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi con intrattenimento;
- Chiusura del cinema, delle sale giochi e delle sale scommesse.

EDUCAZIONE:

La presente disposizione viene integrata non l'aggiunta della parte evidenziata in neretto

Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli istituti di formazione e musicali, gli asili nido e le scuole dell'infanzia) con conseguente sospensione dell'attività educativa, ivi compresi gli stage lavorativi e le attività laboratoriali, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i dirigenti e il personale strettamente necessario all'espletamento di attività inderogabili Sospensione delle attività didattiche e laboratoriali svolte dalle Associazioni del territorio.

ATTIVITÀ SPORTIVE:

E' confermata la chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati del territorio comunale fino al 1° marzo 2020. E' confermata altresì, la sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste nel territorio comunale oltre che gli altri eventi sportivi dilettantistici o comunque tutte le manifestazioni non competitive, ove previste, sino al 1° marzo 2020. Sono esclusi gli allenamenti delle società sportive professionistiche o



Città di Castel San Giovanni

Provincia di Piacenza

assimilabili ove si svolgano a porte chiuse (cioè senza presenza di pubblico nonché garantendo la chiusura dei varchi di accesso) ed in strutture ordinariamente deputate alle competizioni¹.

AMBITO CULTURA:

- Sospensione del Servizio al pubblico della biblioteca comunale e di tutte le strutture culturali (Centro Culturale – Villa Braghieri – Teatro Verdi – Sala Espositiva – Officina delle Arti);
- Chiusura della attività dell'Info Point;

DISPONE INOLTRE

SINO A TUTTO IL 1 MARZO 2020

L'applicazione delle seguenti misure per i servizi erogati e/o contrattualizzati con il Comune di Castel San Giovanni:

in ordine alle attività SOCIO ASSISTENZIALI:

- la chiusura del centro diurno anziani;

sono inoltre sospese le seguenti attività:

- attività socio ricreative rivolte agli anziani;
- chiusura del Centro Socio Occupazionale "*Isola che non c'è*" e del laboratorio autismo "*Il caleidoscopio*"; tirocini formativi;
- servizi educativi domiciliari disabili (adulti e minori, fatti salvi quelli indifferibili ed urgenti);
- attività di tempo libero garantite ad utenti disabili (adulti e minori);

In ordine ai SERVIZI RIVOLTI AL CITTADINO il comune limiterà gli accessi agli sportelli comunali ai casi di urgente e indifferibile necessità.

ORDINA ALTRESI'

Di prevedere l'obbligo, da parte di individui che abbiano fatto ingresso in Comune da zone a rischio epidemiologico (come identificate dall'OMS), di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Territorialmente competente, in vista dell'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per quanto non previsto, si rinvia alla citata Ordinanza Ministeriale n. 1 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019".

I Responsabili di Settore e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

¹ La predetta esclusione non opera a riguardo delle locali ASD.



Città di Castel San Giovanni

Provincia di Piacenza

DISPONE

- Che la presente ordinanza ha validità immediata e sino a domenica 01 marzo 2020 compreso;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul Sito istituzionale del Comune di Castel San Giovanni;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - al Prefetto di Piacenza
 - ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di Castel San Giovanni;
- Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dei soggetti interessati;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Si prescinde dalle comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art. 7 della Legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

Castel San Giovanni, li, 26.02.2020



IL SINDACO

Avv. Lucia Fontana